



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese

**“INDIRIZZI OPERATIVI
PER
L’ISTITUZIONE
DI UN ELENCO DI AVVOCATI
FINALIZZATO
AL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE”**



INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Procedimento per la formazione dell'Elenco

Art. 3 – Tutela della privacy

Art. 4 – Pubblicità

Art. 5 – Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarico

Art. 6 – Disciplinare d'incarico

Art. 7 – Corrispettivi per gli incarichi

Art. 8 – Registro degli incarichi

Art. 9 – Norme di rinvio



Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

I presenti indirizzi operativi sono finalizzati all'istituzione di un elenco di avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito "Elenco", in cui iscrivere i professionisti ai quali affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

L'inserimento nell'Elenco è finalizzato, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, all'individuazione di soggetti qualificati, ai quali affidare specifici incarichi professionali nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità (art. 3 del D. Lgs. 36/ 2023).

In osservanza ai sopra richiamati principi, questa amministrazione è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente, relativi alla richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, restano disciplinati, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/ 2001 e smi e dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/ 2000.

Il presente documento, predisposto ai sensi degli artt. 3 e 56 del D. Lgs. 36/ 2023 e smi e nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, oltreché dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, disciplina:

- a) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni e interessi;
- b) le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale;
- c) le modalità di liquidazione delle relative parcelle.

In conformità a quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti, che all'art. 56 del D. Lgs. n. 36/ 2023, ha annoverato, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti cinque tipologie di servizi legali, tra cui, alla lettera h):

n. 1), la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9.2.1982, n. 31;

n. 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31.

La riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 3 del D. Lgs. n. 36/ 2023.

Per incarichi di patrocinio legale, dunque, si intendono gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza e, così come specificato dall'art. 56 del D. Lgs. 36/ 2023, incarichi di arbitrato e di conciliazione, consulenza legale, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.

L'Elenco potrà essere utilizzato, altresì, nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 16.11.2022 e dell' art. 67 del D.P.R. 268/ 1987.



Il Comune si riserva, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto Elenco, per giudizi di rilevante importanza e/ o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 2 - Procedimento per la formazione dell'Elenco

1. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco: nell'Elenco, suddiviso in 5 Sezioni:

- sezione A: civile;
- sezione B: penale;
- sezione C: tributario;
- sezione D: amministrativo;
- sezione E: lavoro;

a seconda della specifica materia del contenzioso, possono essere inseriti i professionisti avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) insussistenza di cause di inconferibilità e/ o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/ 2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- e) assenza di condanne penali e/ o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- f) iscrizione all'Albo professionale degli avvocati a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco **da almeno cinque anni**, la data di prima iscrizione e le successive variazioni;
- g) non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine degli avvocati di appartenenza;
- h) assenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Caronno Pertusella ed impegno a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione nell'Elenco;
- i) possesso della polizza professionale ai sensi del D.M. 22.9.2016;
- l) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- m) esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni, rilevabile nel curriculum vitae e professionale;
- n) assenza del conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, dal P.T.P.C.T. e dal Codice di comportamento approvato dal Comune.

2. Domanda d'iscrizione: l'iscrizione nell'Elenco unico, suddiviso per sezioni, ha luogo su domanda del professionista interessato. L'istanza, redatta in carta libera secondo i modelli che saranno allegati all'avviso per la formazione dell'Elenco, può essere prodotta per l'iscrizione in **due** sole sezioni: in caso di inosservanza della presente prescrizione, la domanda non sarà presa in considerazione.

Essa, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;



- godimento dei diritti civili e politici;
 - insussistenza di cause di inconferibilità e/ o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/ 2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - assenza di condanne penali e/ o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova e di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
 - di non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza;
 - di non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Caronno Pertusella;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla Cassa di appartenenza;
 - di essere consapevole che l'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico;
 - di essere edotto degli obblighi di comportamento adottato dall'amministrazione comunale e di impegnarsi, in caso di affidamento di un incarico, ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Caronno Pertusella o in conflitto con gli interessi del Comune per tutta la durata del rapporto instaurato;
 - di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente documento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco del Comune;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/ o specializzazione;
- c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista dovrà indicare i recapiti (domicilio, tel. fax, indirizzo di posta elettronica ordinaria e pec), presso i quali verrà fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente la presente procedura.

Il venir meno di una delle suindicate condizioni comporta l'automatica decadenza dell'iscrizione.

Il Responsabile del Settore Affari generali, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze maturate dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del suddetto D.P.R. 445/ 2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/ o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

3. Formazione e approvazione: l'Elenco è unico, con l'indicazione dei settori di specializzazione per tipologia di contenzioso. L'Elenco è diviso in 5 "sezioni" per ciascuna materia specialistica: civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro. L'inserimento nel suddetto Elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né giudizio di idoneità professionale e/ o graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine strettamente alfabetico con riferimento alle domande d'iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotte, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta. L'iscrizione nell'Elenco, o il suo motivato diniego, sono disposti dal Responsabile del Settore



Affari generali, le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati, mediante pec.

L'Elenco formato verrà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali. L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'Elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/ o specializzazione risultante del proprio curriculum.

Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti essere iscritto all'Elenco singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.

Per gli studi professionali associati è necessario allegare una scheda informativa ed i curricula di ciascun componente cui potranno essere conferiti incarichi. Lo studio associato o la società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo di lavoro che si intende impegnare per l'Ente ed ha, altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente medesimo qualunque variazione riguardante i componenti dello studio, dell'associazione, ovvero del gruppo di lavoro. L'inserimento nell'Elenco avviene, in tal caso, indicando la denominazione dello studio associato o della società di professionisti ed i nomi dei professionisti coinvolti.

4. Aggiornamento: in via di prima attuazione, l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente di apposito avviso.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle domande pervenute, a seguito di apposito avviso che il Comune di Caronno Pertusella renderà pubblico.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

5. Cancellazione: la cancellazione dei professionisti o degli studi associati è disposta, con apposito provvedimento, dal Responsabile del Settore Affari generali nei casi in cui:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- sia accertata la mancanza o la falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione;
- su espressa richiesta da parte del professionista;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico;
- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;
- abbiano instaurato, in proprio e/ o su incarico di terzi, cause contro l'Ente;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione dell'elenco è comunicata dall'Ente al professionista tramite pec.

La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito decorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

Art. 3 – Tutela della privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/ 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/ 679, i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea e informatizzata e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura in oggetto e gli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caronno Pertusella.



Il trattamento è effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'avv. Massimo Ramello - telefono: 0332 - 491119 - e-mail: comune.caronno-pertusella@gdpr.nelcomune.it

Tali dati possono essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/ 2003 e s.m.i. e all'art. 17 del Regolamento UE 2016/ 679, ai fini di ottenere la cancellazione, integrazione o correzione dei dati esclusivamente riconducibili a quelli personali; la detta cancellazione, integrazione o correzione dei dati non può consentire un aggiornamento e/ o altro dei requisiti dichiarati e posseduti dal professionista alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per inserimento nell'elenco.

Art. 4 – Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, attraverso avviso pubblico all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del comune all'indirizzo: www.comune.caronnopertusella.va.it, per almeno 30 giorni.

L'Elenco, successivamente approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali, sarà pubblicato oltre che all'Albo pretorio on line del Comune, anche in "Amministrazione Trasparente".

Gli incarichi di cui al presente documento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/ 2013 e s.m.i. e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D. Lgs. 165/ 2001 e s.m.i. (sistema PerlaPA). L'Elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 5 – Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarico

La Giunta autorizza, con proprio atto, la proposizione di cause e ricorsi e la costituzione dell'Ente in giudizio, su proposta del Responsabile del Settore Affari generali e previo parere dei Responsabili dei Servizi competenti.

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e, come tale, ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e conferisce il patrocinio legale, attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, al legale individuato, prevalentemente anche se non esclusivamente, tra gli iscritti nell'Elenco.

L'individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di patrocinio legale avviene seguendo il principio di rotazione sulla base dell'ordine di collocazione nella sezione di riferimento dell'Elenco, a seconda della tipologia del contenzioso dalla sezione nella quale trovasi inserito in relazione a ciascuna materia specialistica, civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro.

Il criterio della rotazione verrà altresì temperato:

- con il principio della continuità nell'ipotesi di giudizi di impugnazione o di azioni/ giudizi connessi;
- con il principio secondo cui, se il sinistro è coperto da polizza stipulata dall'ente, il legale indicato dall'assicurazione, con oneri a proprio carico, sarà anche il legale del Comune, salvo diversa motivata decisione;



- fatte salve, in ogni caso, decisioni derogatorie adeguatamente motivate da parte dell'Amministrazione comunale, in considerazione di speciali esigenze poste dalla natura, dalla complessità e dalla particolare rilevanza delle controversie in cui è coinvolto l'Ente e nei casi di somma urgenza non imputabili ad inerzia dell'Ente;

Sono esclusi, in linea di massima, incarichi congiunti a più avvocati, fatti salvi i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto di tale necessità.

Il Comune si riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto Elenco, nei casi di rilevante importanza e/ o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia.

Il responsabile del Settore Affari Generali, previa deliberazione di Giunta Comunale di costituzione e resistenza in giudizio, porrà in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico professionale resosi necessario, nell'ambito del P.E.G. assegnato, verificando il possesso dei requisiti richiesti.

Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare con somma urgenza un patrocinante dell'Ente o nei casi di evidente consequenzialità o complementarità con altri incarichi già espletati precedentemente, si provvederà con affidamento dell'incarico diretto.

Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte del Comune Caronno Pertusella, il professionista dovrà far pervenire all'Ente dichiarazione formale di accettazione e dichiarazione del permanere dei requisiti minimi richiesti. Il conferimento dell'incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di patrocinio.

Art. 6 – Disciplinare d'incarico

Gli incarichi legali sono regolati da apposito disciplinare, il cui schema sarà approvato, con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- l'oggetto del giudizio;
- l'organo giudiziario dinanzi al quale dovrà tenersi la causa;
- il valore della causa;
- la determinazione del compenso professionale "chiuso" (nei limiti dei minimi tariffari dello scaglione e dei parametri, di cui alle tabelle delle tariffe forensi ex D.M. n. 55/ 2014).
- obbligo del professionista a unificare o chiedere la riunione di giudizi aventi pari oggetto;
- obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'eventuale rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, attraverso posta elettronica;
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per l'Ente;
- obbligo del professionista di presentare la fattura elettronica;
- obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;



- obbligo di garantire la propria personale reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e di indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali.

I professionisti incaricati della difesa dell'Ente, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno garantire anche le seguenti attività:

- definizione delle linee guide difensive in accordo con gli uffici del Comune,
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se richiesto dall'ente, incontri presso la sede dell'Ente stesso;
- fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione dell'opportunità/convenienza dell'eventuale proposizione di appello o ricorso o in generale impugnazione dei provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- provvedere a richiedere alla controparte le somme eventualmente liquidate in sentenza in favore del Comune di Caronno Pertusella, trasmettendo a quest'ultimo, nell'eventualità del mancato recupero, tutto quanto occorre per il recupero coattivo (iscrizione a ruolo);
- assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato.

Su accordo delle parti si potrà determinare che:

- a) venga corrisposto al professionista incaricato un anticipo, che non potrà mai essere superiore alla metà dell'importo definito, fermo restando il saldo alla conclusione del giudizio con sentenza;
- b) l'importo dell'onorario concordato sarà ridotto del 50% nei casi di estinzione o abbandono del giudizio (perenzione);
- c) qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura indicata, ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa;
- d) in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il professionista designato dovrà provvedere anche a porre in essere azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di competenze aggiuntive senza alcun ulteriore onere a carico del bilancio comunale.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, senza null'altro a pretendere.

In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune e comporta la consegna al competente ufficio comunale di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dal presente documento, non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato a sue spese. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti per il professionista incaricato dall'Ente, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Art. 7 – Corrispettivi per gli incarichi

Il corrispettivo è determinato in maniera omnicomprensiva, fissa ed invariabile per l'intero giudizio, tenendo presente l'oggetto e la complessità della controversia.

Ai compensi professionali resi dai professionisti devono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge 49/ 2023 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.



La misura del compenso viene resa nota al Comune di Caronno Pertusella con un preventivo di spesa.

Il compenso pattuito comprende l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse tutte le attività accessorie della stessa.

Nel caso di affidamento di patrocinio legale, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, se l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale dell'Ente, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che la somma sia stata versata dalla parte soccombente. Qualora, invece, l'importo liquidato dal giudice sia inferiore a quanto preventivato dal legale, al medesimo spetta l'importo preventivato.

In tutti questi casi, l'Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.

Al professionista affidatario sono corrisposte anticipatamente le spese processuali, debitamente documentate, necessarie al patrocinio.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi/ impegni, pena il mancato pagamento.

Qualora si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziario in cui si presenta l'evento, dovrà tempestivamente avvertire l'amministrazione in modo da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il prosieguo dell'incarico. In assenza di conferme del preventivo integrativo, il legale potrà rinunciare al mandato dandone comunicazione scritta all'Ente.

Non sono dovute competenze nell'ipotesi in cui la causa, per la quale è conferito al professionista il mandato di difesa e patrocinio in giudizio, non sia stata iscritta a ruolo. In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta fino al momento della rinuncia al mandato o dell'abbandono o estinzione del giudizio.

In caso di estinzione anticipata del giudizio l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata.

In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione, ferma restando l'applicazione della percentuale di sconto pattuita.

Art. 8 – Registro degli incarichi legali

Presso il Settore Affari generali del Comune è istituito, tenuto e aggiornato un registro degli incarichi legali conferiti, suddiviso per le 5 sezioni, nel quale devono essere annotati:

- le generalità del professionista;
- l'oggetto sintetico dell'incarico;
- gli estremi dell'atto d'incarico;
- i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);
- i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

Art. 9 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense e al disciplinare d'incarico.